

# Diritto News

## LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

Il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 ha introdotto una normativa organica avente ad oggetto la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Per comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando appare opportuno dare alcune precise definizioni.

In particolare, la mediazione è l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, che potrà avere una durata non superiore ai 4 mesi.

Per mediatore si intende la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione, cioè il risultato positivo che si ottiene attraverso lo strumento della mediazione.

Infine con il termine organismi si indica l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto.

La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre l'introduzione di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione: facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti; obbligatoria, quando è imposta dalla legge; giudiziale, quando è il giudice, con ordinanza, ad invitare le parti ad intraprendere un percorso di mediazione.

Merita un cenno particolare la mediazione obbliga-

tori prevista per tutte le controversie in materia di: diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L'obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.

Sul punto è importante sapere che la questione relativa alla Mediazione obbligatoria per le materie sopra indicate è attualmente al vaglio della Corte Costituzionale.

Per quanto attiene le spese della mediazione, la normativa stabilisce che le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40, e pagare le spese di mediazione.

L'importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall'articolo 16, comma 4, mentre gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti. Alle parti sono anche riconosciute agevolazioni fiscali e il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.

Oltre all'importanza dell'obiettivo che l'introduzione di questo istituto si prefigge di conseguire, una importante riflessione che invito a fare è che costi e tempi della procedura sono certi e prestabiliti dalla legge.

*Avv. Fulvia Steardo*

Rubrica a cura dello **Studio Steardo** - Via N. Bixio 19/12 - Chiavari

Tel. 0185.325105 - Fax 0185.368392

Invia le tue domande a [redazione@ilnuovolevante.it](mailto:redazione@ilnuovolevante.it)

e riceverai una risposta in questa rubrica

LUGLIO 2011

"IL NUOVO LEVANTE"

# Diritto News

## ACQUISTO DI BENE DIFETTOSO

In seguito a due diversi procedimenti di cui è stata rilevata la connessione e che conseguentemente sono stati riuniti in un'unica causa ai fini della decisione, la Prima Sezione della Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 16.6.2011 ha stabilito che, qualora un prodotto acquistato si riveli guasto, il venditore sarà obbligato a rimborsarlo dal luogo in cui il consumatore lo ha installato ed a sostituirlo, ed in ogni caso, a sostenere le spese necessarie per il compimento di tali operazioni.

In particolare, la prima fattispecie che ha originato la richiamata pronuncia riguardava un cittadino tedesco che, dopo aver acquistato e messo in posa delle mattonelle lucidate, ha poi individuato sulle stesse la presenza di ombre dipendenti da piccole tracce di raschiatura, impossibili da cancellare, per cui l'unico rimedio possibile era la sostituzione totale delle piastrelle. La seconda vertenza riguardava l'acquisto su internet di una lavastoviglie che, consegnata all'acquirente, aveva poi presentato dei difetti non riparabili, per cui anche in questo caso, l'unica soluzione era la sua sostituzione.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è un'istituzione dell'Unione Europea che ha sede in Lussemburgo e ha il compito di interpretare il diritto dell'Unione Europea perché esso venga applicato allo stesso modo in tutti i paesi dell'UE. Si occupa inoltre di giudicare le controversie tra i governi dei paesi membri e le istituzioni dell'UE. Anche i privati cittadini, le imprese o le organizzazioni possono portare un caso all'attenzione della Corte se ritengono che un'istituzione dell'UE abbia teso i loro diritti.

Al fine di risolvere i due procedimenti di cui sopra, la Corte di Giustizia Europea ha preso come riferimento normativo l'art. 3 n. 1 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, che prevede che il venditore risponde, nei confronti del consumatore, di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Il consumatore ha il diritto di chiedere il ripristino della conformità del bene, ma

qualora ciò non sia possibile, potrà esigere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui venga richiesto dall'acquirente il ripristino della conformità del prodotto, l'art. 3, della direttiva citata precisa che sia la riparazione che la sostituzione, saranno senza spese per il cliente, a meno che la sua richiesta non sia impossibile da soddisfare o sproporzionata, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

In questa pronuncia essenziale per la tutela effettiva del consumatore non è solo la gratuità del ripristino della conformità a carico del venditore, essendo finalizzata a evitare che il rischio di sostenere delle spese spinga l'acquirente a desistere dal far valere i propri diritti, ma anche la previsione di un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per l'acquirente entro il quale la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate.

La Corte di Giustizia Europea ha rilevato che il fatto di addossare al venditore le spese di rimozione del bene difettoso e di installazione del bene sostitutivo non conduce ad un risultato iniquo. Secondo la Corte il venditore, consegnando un prodotto difettoso, seppur in buona fede, non ha correttamente eseguito l'obbligo che aveva assunto in forza del contratto di vendita e pertanto deve farsi carico delle conseguenze dell'inesatta esecuzione dello stesso, al contrario dell'acquirente che, da parte sua, ha versato il prezzo di vendita, rispettando il proprio obbligo contrattuale. Le spese supplementari, infatti, sarebbero state evitate qualora il venditore avesse fin da subito eseguito correttamente i propri obblighi.

Infine si precisa che nel caso in cui però il rimborso di tali spese sia fuori misura rispetto al valore del bene, il risarcimento può essere limitato ad un importo proporzionato al valore del bene conforme e all'entità del difetto di conformità.

Avv. Fulvia Steardo

Rubrica a cura dello **Studio Steardo** - Via N. Bixio 19/12 - Chiavari  
Tel. 0185.325105 - Fax 0185.368392

Invia le tue domande a [redazione@linnovazionelevante.it](mailto:redazione@linnovazionelevante.it)

e riceverai una risposta in questa rubrica

SIGLATA L'INTESA FRA PROVINCIA E OTTO COMUNI, CHIAVARI ESCLUSO

## Due battelli puliscono il mare

**CHIAVARI (vfn)** Novità in arrivo per i battelli adibiti alla pulizia del mare, che ogni estate spazzano le acque antistanti le coste del Levante. Non saranno più cinque, bensì due: ma si assicura che la loro resa sarà alquanto maggiore, già solo per il fatto di essere passati dai cinque metri di lunghezza a 11. Non più «battellini» quindi, ma imbarcazioni più veloci, condotte da due marinai e

tecnologicamente equipaggiate per assorbire rifiuti tanto solidi quanto liquidi. La maggiore capacità operativa si vedrà poi nei casi emergenza, come quello di uno sversamento: i battelli, infatti, oltre ad essere in grado di risolvere il problema intervenendo in loco, potranno essere contattati immediatamente attraverso un collegamento diretto con la centrale operativa. I due

mezzi entreranno in azione sette giorni su sette dal 20 luglio per 70 giorni; uno di essi sarà posizionato a Santa Margherita e coprirà il tratto tra Rapallo e Recco. Resta da decidere se l'altro stazionerà a Sestri o Lavagna, ma in ogni caso tratterà l'area fra Monghia e Lavagna. Resta esclusa infatti Chiavari, che non ha aderito all'intesa siglata tra la Provincia e gli altri otto Comuni.

## Camogli Si perde e allerta tutte le forze di soccorso



**CAMOGGI (cp)** Turista si perde sul promontorio di Portofino e allerta il 118: mobilitato anche l'elicottero per salvarlo.

Sabato 9 luglio nell'ora di pranzo un turista di Ascoli Piceno, Enrico A. di 30 anni, ha deciso di avventurarsi da solo per un'escursione sul Monte di Portofino.

In tarda mattinata, si è perso perché uscito dai sentieri segnati e non ha più ritrovato la strada per tornare indietro.

A questo punto, probabilmente preso dal panico, ha incominciato a scendere verso il mare e giunto presso Cala dell'Oro, alle 13,30 ha chiamato il 118. Immediatamente si sono mossi i Vigili del Fuoco di Rapallo, la squadra con l'elicottero, la Croce Verde di Camogli con l'idro ambulanza, la Guardia Costiera con a bordo una squadra di Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino. Raggiunto sugli scogli il trentenne è stato raggiunto da un militare dei Vigili del Fuoco che dall'elicottero lo ha imbragato e trasportato all'eliosoccorso di San Fruttuoso. Qui la Croce Verde di Camogli gli ha medicato alcune escoriazioni, mentre tutte le squadre intervenute rientravano. Il turista è voluto tornare a Camogli col battello.

I militi della Croce Verde la stessa mattina hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso pediatrico Gaslini di Genova una don-



**I SOCCORSI**  
Vigili del Fuoco e capitaneria di Porto a Santa Margherita di rientro dal recupero del trentenne che si era perso sul promontorio di Portofino.